



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



## REGISTRO DELLE ORDINANZE

Ordinanza N. 77 del 14/08/2019

**Oggetto:** Misure di sicurezza urbana, prevenzione, Safety e di tutela dell'incolumità pubblica in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "48<sup>a</sup> Sagra della porchetta Italiana" che si svolgerà dal 17 al 22 AGOSTO 2019 nel centro storico di Campli;

### IL SINDACO

**PREMESSO** che dal 17 al 22 Agosto 2019 è in programma all'interno del centro storico di Campli la quarantottesima edizione della "Sagra della porchetta Italiana", con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, organizzata dall'Associazione Culturale Pro Loco Città di Campli;

**RICHIAMATA** inoltre la recente ed ultima circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" e contenente le "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità";

**ATTESO** che in sede di riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Teramo il giorno 09/08/2019 e convocato dal Sindaco per esaminare l'attuazione di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia delle persone in occasione della manifestazione, sulla base delle evidenze del Piano di Gestione della Sicurezza redatto dall'Ing. Leo De Santis ove veniva dichiarata "l'attività a rischio incendio ELEVATO";

**PRESO ATTO** che gli organi coinvolti nel predetto Comitato hanno - ognuno per gli aspetti di propria competenza - fornito le necessarie prescrizioni ed invitato l'organizzatore ad integrare ulteriormente il Piano di Sicurezza al fine di garantire il servizio di sicurezza e di ordine pubblico, come da resoconto acquisito al prot. n. 11876 del 13/08/2019;

**VISTA** la documentazione integrativa a tal fine prodotta dall'organizzatore, acquisita al prot. 11914 del 13/08/2019;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno far osservare quanto condiviso in sede di Comitato prevedendo per la citata manifestazione:

- Tutti i rivenditori o coloro che fanno uso di bombole GPL all'interno degli Stand devono essere dotati di specifica dichiarazione di conformità dell'impianto;
- Il personale che provvederà alla eventuale sostituzione delle bombole dovrà essere dotato di apposita autorizzazione;
- Dovranno essere prodotte le certificazioni di conformità degli impianti elettrici;
- Il divieto di vendere e/o somministrare bevande in bottiglie e bicchieri di vetro all'interno dell'area della manifestazione, ed è altresì vietato transitare con bottiglie e bicchieri di vetro;
- Il presidio delle due strade principali di accesso alla manifestazione mediante Vigili

Urbani e altro personale messo a disposizione dall'organizzatore secondo quanto stabilito in sede di Comitato;

**VISTO** l' art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** l' art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

### **ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Tutti i rivenditori o coloro che fanno uso di bombole GPL all'interno degli Stand devono essere dotati di specifica dichiarazione di conformità dell'impianto;
- Il personale che provvederà alla eventuale sostituzione delle bombole dovrà essere dotato di apposita autorizzazione;
- Dovranno essere prodotte le certificazioni di conformità degli impianti elettrici;
- Il divieto di vendere e/o somministrare bevande in bottiglie e bicchieri di vetro all'interno dell'area della manifestazione, ed è altresì vietato transitare con bottiglie e bicchieri di vetro;
- Il presidio delle due strade principali di accesso alla manifestazione mediante Vigili Urbani e altro personale messo a disposizione dall'organizzatore secondo quanto stabilito in sede di Comitato;

### **AVVERTE**

- L' inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell' art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

### **DISPONE CHE**

- La presente ordinanza venga notificata all'organizzatore della manifestazione affinché possa mettere in atto gli opportuni adempimenti;
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

### **DISPONE ALTRESÌ**

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune di Campli per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell' Ente;

## INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Dalla sede civica, addì 14 agosto 2019

IL SINDACO  
Dott. Federico Agostinelli  
